REGOLAMENTO (CEE) N. 90/76 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 1976

che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [1] è stato firmato il 14 maggio 1973 ;

considerando che gli articoli 1, 2 e 3 del protocollo n. 1 allegato a questo accordo prevedono per i prodotti elencati un ritmo particolare di soppressione progressiva dei dazi doganali e che, in virtù dell'articolo 4 di questo protocollo, le importazioni dei prodotti in questione sono limitate a dei massimali indicativi annuali oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ristabiliti ; che, tuttavia, in virtù dell'articolo 4, lettera b), la Comunità deve soprassedere all'applicazione di alcuni massimali ; che d'altra parte, in caso di difficoltà congiunturali, la Comunità può, in virtù dell'articolo 4, lettera c), del protocollo n. 1, ricondurre gli importi dei massimali a quelli dell'anno precedente ; che, tuttavia l'applicazione di tale misura deve essere limitata a quei prodotti che più risentono delle difficoltà congiunturali ; che di conseguenza è necessario stabilire i massimali che si debbono applicare per il 1976 ; che in questa situazione è ugualmente necessario che la Commissione sia regolarmente informata dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione ; che pertanto è opportuno sottoporre l'importazione di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza ;

considerando che questo obiettivo può essere raggiunto mediante ricorso ad un tipo di gestione basata sull'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in questione ai massimali indicativi, man mano che questi prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione al consumo ; che questo tipo di gestione deve prevedere la possibilità di ristabilire i dazi delle tariffe doganali non appena i detti massimali siano stati raggiunti a livello comunitario ;

considerando che questo tipo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire lo stato di imputazione nei confronti dei massimali indicativi ed informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ristabilire i dazi delle tariffe doganali quando uno di detti massimali è raggiunto ;

considerando che per alcuni prodotti nei confronti dei quali la Comunità applica una proroga dei massimali indicativi prevista dall'articolo 4 del protocollo n. 1 e per altri prodotti non sottoposti al regime dei massimali, bisogna seguire l'evoluzione delle importazioni ; e che è quindi opportuno sottoporre le importazioni di detti prodotti ad un sistema di sorveglianza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 le importazioni dei prodotti originari della Norvegia elencati nell'allegato I del presente regolamento, sono sottoposte a dei massimali indicativi ed a sorveglianza comunitaria.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, le loro voci tariffarie e statistiche e i livelli dei massimali indicativi sono riportati nell'allegato I.

2. Le imputazioni sui massimali indicativi vengono effettuate man mano che questi prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

[1] GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.

Una merce può essere imputata sul massimale indicativo soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ristabilita la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è costatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate nelle condizioni stabilite ai commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite ; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Dal momento in cui i massimali sono raggiunti la Commissione può ristabilire, mediante regolamento e sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali di cui all'articolo 4, lettera f), del protocollo n. 1 dell'accordo.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il giorno 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Nel periodo dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1976 le importazioni dei prodotti di cui all'allegato II originari della Norvegia sono sottoposte a sorveglianza comunitaria.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle importazioni di detti prodotti effettuate nel mese precedente ; a questo scopo vengono presi in considerazione soltanto i prodotti presentati in dogana accompagnati da dichiarazione di immissione al consumo e corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo.

Articolo 3

Al fine di assicurare l'applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta tutte le misure utili, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI LA CUI IMPORTAZIONE È SOGGETTA A DEI MASSIMALI INDICATIVI NEL 1976

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	28.56	Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.)		
I N 1		A. di silicio	28.56-10	39 938
	48.01	Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli:		
		C. Carta e cartoni kraft:		
		II. altri:		
I N 2		— Carta e cartoni kraft per copertine, detti « kraftliner » (a)	48.01-15, 21, 31	17 364
I N 3		— Carta kraft per pacchi di grande capienza (a)	48.01-16, 23	32 992
I N 4		— non nominati	48.01-08, 09, 11, 12, 13, 17, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 33	31 255
		ex E. altri:		
I N 5		— Carta bibbia, carta velina; altre carte da stampa ed altre carte da scrittura, senza pasta di legno meccanica o avente tenore in pasta di legno meccanica inferiore o pari al 5 % (a)	48.01-58, 61, 62, 66	38 587
I N 6		— Carta da stampa o carta da scrittura con pasta di legno meccanica (a), esclusa la carta velina	48.01-64, 68	131 969
I N 7		— Carta semichimica per scanalature detta « fluting » (a)	48.01-75	50 357
I N 8		— Carta da imballaggio al solfato (a)	48.01-71, 73	23 153
I N 9		— non nominati, esclusa l'ovatta di cellulosa o delle nappe di fibre di cellulosa dette « tessute »	48.01-41, 43, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 77, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 95, 97	36 382
I N 10	48.03	Carta e cartoni pergamenti e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli	48.03-tutti i nn.	23 152

(a) A condizione che siano conformi alle definizioni riportate nell'allegato III.

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe	Importo del massimale in tonnellate
1	2	3	4	5
	48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o indiennés e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del capitolo 49), in rotoli o in fogli :		
		B. altri :		
I N 11		— non nominati, esclusa la carta patinata per la stampa o la scrittura	48.07-55, 56, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 85, 91, 97, 99	25 468
	73.02	Ferro-leghe :		
I N 12		A. Ferro-manganese : II. altro D. Ferro-silico-manganese	73.02-19, 40	156 279
I N 13		C. Ferro-silicio	73.02-30	208 373
I N 14		E. Ferro-cromo e ferro-silico-cromo	73.02-51, 55	26 625
		G. altre :		
I N 15		— Ferro-vanadio	73.02-83	567
I N 16		— non nominati, escluso ferro-molibdeno	73.02-60, 70, 98	12 733
	76.01	Alluminio greggio ; cascami e rottami di alluminio :		
I N 17		A. Alluminio greggio	76.01-11, 15	207 618
I N 18	76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio	76.02-tutti i nn.	13 892
I N 19	76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm	76.03-tutti i nn.	20 837

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice Nimexe
1	2	3	4
II N 1	44.18	Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili	44.18-tutti i nn.
	48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli :	
II N 2		B. altri	48.05-21, 29, 30, 50, 80
II N 3	48.09	Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili	48.09-tutti i nn.
	56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa :	
II N 4		B. di fibre tessili artificiali	56.01-21, 23, 25, 29

ALLEGATO III

DEFINIZIONI

ex 48.01 C II **Carta e cartone Kraft per copertine, detti « kraftliner »**

Sono considerati carta e cartone kraft per copertine, detti « kraftliner », la carta o il cartone apparecchiati o monolucidi, presentati in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 superiore a 115 g e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 35.

ex 48.01 C II **Carta kraft per sacchi di grande capacità**

È considerata carta kraft per sacchi di grande capacità, la carta apparecchiata, presentata in rotoli, con un tenore di pasta chimica di legno resinoso al solfato uguale o superiore a 80 % della composizione fibrosa totale, con peso al m^2 uguale o superiore a 60 g e inferiore o uguale a 115 g, con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 38 e il cui allungamento in senso trasversale è superiore a 4,5 % e l'allungamento in senso di macchina superiore a 2 %.

ex 48.01 E **Altra carta per la stampa e altra carta per la scrittura, senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %**

È considerata altra carta per la stampa o altra carta per la scrittura senza pasta di legno meccanica o con un tenore di pasta di legno meccanica inferiore o uguale a 5 %, la carta che non sia monolucida, per la stampa o la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica non superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 E **Carta per la stampa e per la scrittura con pasta di legno meccanica**

È considerata carta per la stampa o per la scrittura con pasta di legno meccanica, la carta che non sia monolucida, per la stampa o per la scrittura, con un tenore di pasta di legno meccanica superiore a 5 % della composizione fibrosa totale.

ex 48.01 E **Carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting »**

È considerata carta di pasta semichimica da ondulare, detta « fluting », la carta presentata in rotoli, il cui tenore di pasta grezza semichimica (pasta ottenuta con trattamento chimico moderato seguito da trattamento meccanico), di legno di latifoglio, è uguale o superiore a 65 % della composizione fibrosa totale e la cui resistenza alla compressione misurata con il metodo CMT (Concora Medium Test) è superiore a 20 kgf.

ex 48.01 E **Carta da imballaggio al solfito**

È considerata carta da imballaggio al solfito la carta con un tenore di pasta chimica di legno al bisolfito superiore a 40 % della composizione fibrosa totale, con un tenore di ceneri inferiore o uguale a 8 % e con un indice di rottura Mullen uguale o superiore a 15.